

informanteas



Novità e Scadenze

12 dic 2024

n° 4

anteas



Novità

PROROGA DEL NUOVO REGIME IVA PER LE ASSOCIAZIONI

(Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 107 del 09/12/2024)

Il Governo conferma una nuova proroga, **fino al 10 gennaio 2026**, per l'entrata in vigore del **nuovo regime di esenzione IVA** che ha la *finalità* di armonizzare la normativa italiana con gli indirizzi europei (Direttiva 2006/112/CE) evitando distorsioni di mercato.

Questo nuovo regime comporta i seguenti adempimenti, per il momento SOSPESI: *apertura della Partita Iva*, registrazione e certificazione delle operazioni tramite registratori telematici, fatturazione elettronica (salvo i casi di esonero), obblighi dichiarativi e di comunicazione.

Pertanto, l'**attuale regime di esclusione IVA** (previsto dall'art. 4 del D.P.R. 633/1972) rimarrà in vigore, almeno fino al 10/01/2026, per le *cessioni di beni e prestazioni di servizi* effettuate, in conformità alle finalità istituzionali nei confronti dei soci (anche delle rispettive organizzazioni nazionali), verso pagamento di *corrispettivi specifici o contributi*

anteas newsletter
informanteas
anteas newsletter

ESENZIONE IVA ODV NON QUALIFICATE COME ONLUS DI DIRITTO

“
Sentenza Corte di
Cassazione
n. 24231 del 09/09/2024
”

REGIME IVA OPZIONALE

“
Risposta Agenzia delle
Entrate
del 19/09/2024
”

supplementari da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona, *anche non iscritte al Runts.*

Si ricorda anche che per le **associazioni di promozione sociale**, ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, co. 6, lett. e), della L. 25 agosto 1991, n. 287, **le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale – fino al 10/01/2026**, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da *bar ed esercizi similari*, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati sopra.

L'**esenzione IVA** di cui all'art. 8 co. 2 della L. 266/1991 (applicabile fino all'entrata in vigore del titolo X del Codice del Terzo settore, relativo alla nuova disciplina fiscale degli ETS), secondo cui le operazioni effettuate dalle ODV costituite esclusivamente per fini di solidarietà non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi, continua ad essere applicabile alle organizzazioni di volontariato non aventi, a partire dall'anno di imposta 2009, *i requisiti per godere delle ulteriori norme agevolative di cui al D.Lgs. 460/1997 previste per le ONLUS di diritto.*

L'Agenzia delle Entrate, in occasione di una *videoconferenza*, ha chiarito che il **regime di franchigia Iva** previsto dal D.L. 146/2021, per le APS e le ODV, **ha carattere opzionale e non costituisce un obbligo.**

Il regime speciale IVA per le APS e le ODV, è stato introdotto dall'art. 5 co. 15-quinquies del D.L. n 146/2021.

Tale regime, *in vigore dal 1° gennaio 2024*, prevede che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del Codice del Terzo settore, di cui al D.Lgs. 117/2017, le ODV e le APS che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 applicano, ai soli fini IVA, il regime speciale di cui all'art. 1, co. da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ATTIVITA' COMMERCIALE

PER LA SOMMINISTRAZIONE DI
PASTI E BEVANDE A PREZZI
CONCORRENZIALI

“
Sentenza Corte di
Cassazione
n. 25416 del 23/09/2024
”

CO-PROGETTAZIONE

CON IL TERZO SETTORE NON
SOGGETTA AD IVA

“
Interpello Direzione
Regionale della
Lombardia dell'Agenzia
delle Entrate
n. 904-785 del 14/10/2024
”

SOSPENSIONE

REGISTRO TITOLARI
EFFETTIVI

“
Ordinanza Consiglio di Stato
n. 8248 del 15/10/2024
”

PATRIMONIO IMMATERIALE

ESCLUSO PER LA
PERSONALITA' GIURIDICA

“
Nota Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali
n. 15849 del 19/11/2024
”

Solo le prestazioni e i servizi che realizzano le finalità istituzionali, senza specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione, **non sono considerate come compiute nell'esercizio di attività commerciale** e, quindi, **come non imponibili**, mentre ogni altra attività espletata dagli stessi soggetti rientra nel regime impositivo, ad esempio *la somministrazione di pasti e bevande a prezzi concorrenziali*.

L'emolumento corrisposto nell'ambito di una coprogettazione ha natura di contributo e non di corrispettivo.

La DRE della Lombardia ritiene che non debba trovare applicazione l'Iva qualificando l'importo come contributo *"in ragione della natura giuridica della coprogettazione e del rapporto di collaborazione che si attiva con gli Ets"*, ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990, *"a fronte della rendicontazione delle spese sostenute nei termini e nelle modalità definiti dalla convenzione"*.

Con questa Ordinanza, il Consiglio di Stato ha **sospeso il giudizio** avente ad oggetto i ricorsi presentati avverso le pronunce del *TAR Lazio* (ricorsi nn. 3366, 3367, 3369 e 3546) relative al **Registro dei titolari effettivi**, rimettendo 6 questioni pregiudiziali alla *Corte di giustizia europea*, in ragione dell'estrema delicatezza della questione.

Rimangono, di conseguenza, senza risposta i *dubbi relativi alle comunicazioni* da effettuare allo stesso, sollevati da diverse associazioni fiduciarie.

Al fine di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di *riciclaggio dei proventi* di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, è stato, introdotto nel nostro ordinamento l'obbligo, per i soggetti individuati dalla normativa, di identificare il titolare effettivo e di comunicarne i dati ad un registro centrale, individuato in una sezione autonoma del Registro delle imprese tenuto dalla *Camera di Commercio*.

Il **patrimonio formato** da *"intangible assets"* e, quindi, da **beni immateriali**, non viene preso in considerazione per la valutazione del patrimonio minimo ai fini del conseguimento della personalità giuridica degli ETS.

I beni immateriali sono infatti privi del requisito della *stabilità* e della *liquidità* propria dei beni materiali.

L'esclusione di apportare al patrimonio degli ETS le *prestazioni di opere e servizi* deriva dalla difficoltà di renderli facilmente monetizzabili.



Scadenze

27/12/2024

Associazioni contribuenti Iva mensili o trimestrali

Versamento acconto Iva di dicembre o del quarto trimestre 2024.

15/01/2025

Associazioni in regime contabile super semplificato

Annotazione delle *operazioni* effettuate nel mese precedente

31/12/2024

Associazioni committenti di collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) e datori di lavoro

Trasmissione telematica all'Inps del Modello "Emens" contenente i dati retributivi per il calcolo dei contributi del mese di novembre 2024.

Associazioni che svolgono attività sportive e di spettacolo

Presentazione telematica all'Inps (Ex Enpals) della *denuncia* delle somme dovute riguardanti il mese di novembre tramite Modello "Emens".



inform@ANTEAS